



Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) - Croazia: attivazione della clausola unilaterale di salvaguardia per i permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (permessi L e B) rilasciati ai lavoratori di origine croata nel 2023

1. Situazione

La presente modifica dell'ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP)¹ è una necessaria conseguenza della decisione del Consiglio federale di reintrodurre dei contingenti massimi per i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) e di dimora (permessi B UE/AELS) rilasciati ai cittadini croati che si stabiliscono in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa. Questa decisione si fonda sull'articolo 10 paragrafo 4^d 1° periodo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)².

Ad eccezione di alcune piccole correzioni formali, la modifica riguarda unicamente le disposizioni dell'OLCP vertenti sui contingenti massimi di permessi, da un lato, e le disposizioni connesse a questi contingenti (deroghe, computo, ripartizione, ecc.), dall'altro.

L'entrata in vigore della modifica è prevista per il 1° gennaio 2023.

2. Commento alle disposizioni

Art. 2 Campo d'applicazione

La modifica del capoverso 3 della presente disposizione riguarda unicamente il testo francese.

Art. 3 Deroghe al campo d'applicazione

Occorre creare un nuovo capoverso 2 che escluda l'applicazione delle disposizioni riguardanti i contingenti massimi ai cittadini croati il cui statuto è retto dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h dell'ordinanza del 24 ottobre 2007³ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Art. 8 Assicurazione del permesso

I lavoratori croati non hanno diritto al rilascio di un permesso L UE/AELS o di un permesso B UE/AELS, giacché questi permessi sono contingentati. Se il contingente assegnato non viene esaurito può essere rilasciata un'assicurazione del permesso su richiesta.

Art. 10 Computo sui contingenti massimi

Se il cittadino croato detentore del titolo di soggiorno non è entrato in Svizzera o ha rinunciato al posto di lavoro, il permesso rilasciato non va computato sul contingente. In questo modo, il Cantone che ha rilasciato il permesso non perde inutilmente un'unità di contingente, ma potrà riutilizzarla per un altro lavoratore. È stata creata una nuova disposizione in questo senso.

¹ RS 142.203.

² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

³ RS 142.201.

Art. 11 Ripartizione dei contingenti massimi

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha competenza di disciplinare le modalità di ripartizione dei contingenti. La ripartizione è eseguita trimestralmente nel quadro delle direttive impartite dalla SEM. Ciò consente un utilizzo equilibrato dei contingenti massimi durante l'intero periodo di contingente. È stata creata una nuova disposizione in questo senso.

Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi

Nei capoversi 1-3 di questa disposizione è opportuno definire le situazioni in cui i permessi rilasciati ai lavoratori croati non vengono imputati sui contingenti, dal momento che questi lavoratori (cpv. 1) beneficiano delle deroghe previste dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione⁴ (cfr. art. 30 LStrl) e dall'OASA (cfr. art. 19 segg.), che è loro applicabile l'articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell'allegato I ALC (cpv. 2) o che si tratta di dottorandi e postdottorandi che esercitano un'attività lucrativa presso scuole universitarie svizzere (cpv. 3).

Art. 14 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi

Questa modifica riguarda unicamente il testo francese.

Art. 38 Disciplinamento transitorio

Questa disposizione indica i contingenti annuali massimi per i permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) e i permessi di dimora (permessi B UE/AELS) applicabili ai lavoratori croati dal 1° gennaio 2023.

Per ciascuna categoria di permesso, l'entità dei contingenti è calcolata sulla base della media di permessi contingentati rilasciati nel 2020 e nel 2021, da un lato, e dei permessi (non contingentati) rilasciati nel 2022, con una maggiorazione del 5 per cento per i permessi B UE/AELS e del 10 per cento per i permessi L UE/AELS.

Siccome al momento della decisione del Consiglio federale non si conosceva ancora il numero di permessi rilasciati fino alla fine del 2022, è stata calcolata una proiezione del numero di permessi che potrebbero essere rilasciati negli ultimi mesi dell'anno in questione (per categoria) sulla base della media dei permessi effettivamente rilasciati nei mesi precedenti la data della decisione del Consiglio federale.

L'articolo 38 OLCP precisa effettivamente il carattere temporaneo di questi contingenti. All'inizio del 2023 si procederà a un nuovo calcolo per stabilire i contingenti definitivi. Ci si baserà sul numero di permessi effettivamente rilasciati fino alla fine del 2022. Prima della fine del primo trimestre 2023, il Consiglio federale adotterà una modifica dell'articolo 38 OLCP, indicando i contingenti massimi definitivi. Siccome i contingenti annuali sono ripartiti trimestralmente, la correzione sarà riportata anche sui tre trimestri successivi. Le autorità competenti saranno informate di conseguenza.

⁴ LStrl; RS 142.20